



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

LICEO TORRICELLI-BALLARDINI
FAENZA

Artistico, Classico, Linguistico, Scientifico, Scientifico Scienze Applicate, Scienze Umane
Codice meccanografico RAPC04000C – Codice fiscale 90033390395 – Ambito regionale 17
Sede Centrale e Indirizzo Scientifico: Via S. Maria dell'Angelo, 48 -- 48018 Faenza
Telefono Liceo (tutte le sedi) 0546 21740
Posta elettronica: rapc04000c@istruzione.it - Posta elettronica certificata: rapc04000c@pec.istruzione.it
Sede Indirizzo Classico: Via S. Maria dell'Angelo, 1 -- 48018 Faenza
Sede Indirizzo Linguistico: Via Pascoli, 4 -- 48018 Faenza
Sede Indirizzi Artistico e Scienze Umane: Corso Baccarini, 17 -- 48018 Faenza

LICEO TORRICELLI-BALLARDINI - -FAENZA
Prot. 0001995 del 06/02/2022
(Uscita)

A tutto il personale scolastico
alle famiglie
dell'Istituto

OGGETTO: DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5.
Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e
per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del
sistema educativo, scolastico e formativo.

Come indicato nella normativa in oggetto si comunica che nelle scuole
secondarie di secondo grado per la gestione dei casi di positività'
all'infezione da SARS-CoV-2 la procedura è la seguente:

1) **con un caso di positività** accertato tra gli alunni presenti in classe,
l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di
dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei
docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data
dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;

2) **con due o più casi di positività** accertati tra gli alunni presenti in
classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo
vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o
dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere
effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza
con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2
da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla
data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al
COVID-19.

Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla
vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo
giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto
confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la
responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente
interessati se maggiorenni.

Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.

La circolare del Ministero della salute a seguito del Decreto legge n. 5 nella circolare del 4 febbraio aggiorna le misure di quarantena e auto-sorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2.

Le indicazioni alla misura di quarantena per le seguenti categorie sono, pertanto, aggiornate come di seguito riportato.

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

Per i seguenti contatti:

1. soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni
2. soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo,

si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l'esecuzione immediata di un test diagnostico.

Inoltre è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.

Per i contatti stretti asintomatici che:

- abbiano ricevuto la dose booster, oppure
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti dopo il completamento del ciclo primario, **non è prevista la quarantena e si applica la misura dell'auto-sorveglianza della durata di 5 giorni.**

E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. E' fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.

Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di auto-sorveglianza si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è

subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Gli alunni per i quali in base alle nuove disposizioni va revocata la quarantena scolastica alla luce dei nuovi criteri potranno essere riammessi a scuola anche senza tampone e anche se non in possesso della comunicazione di revoca individuale.

Rientreranno con un tampone negativo solo coloro per i quali rimane confermata una quarantena alla luce delle nuove disposizioni.

Dirigente scolastico
Paola Falconi
firmato digitalmente